

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 165/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO “IL CUCCIOLO”NELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BUTI SITO IN CASCINE DI BUTI – VIA EROI DELLO SPAZIO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di asilo nido “Il Cucciolo” ubicato in Via Eroi dello Spazio – Cascine di Buti , per una superficie utile netta complessiva di mq. 387,60, con un’area pertinenziale a verde attrezzato/giardino di mq.1300, come meglio indicato nella planimetria agli atti d’ufficio.

L’Asilo Nido Il Cucciolo ha una ricettività complessiva di n. 50 bambini. La **media di frequenza utilizzata nel precedente appalto è di n. 50 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.**

I bambini/e già frequentanti il servizio Nido d’Infanzia Il Cucciolo godono di continuità.

La normativa di riferimento è la seguente:

- L.R. n. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”.
- Regolamento di attuazione approvato con DPGR n. 41/R 2013 e s.m.i.;
- “Regolamento per il diritto all’apprendimento in ogni età” approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Valdera n. 2 del 15/03/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento dei servizi educativi dell’Unione Valdera, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione Valdera n. 2 del 02/03/2020.

La concessione riguarda **l’organizzazione e la gestione del servizio asilo nido, per bambini dai 3 mesi ai tre anni.**

Il concessionario dovrà garantire, per conto dell’Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, ausiliaria delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria e del verde, la fornitura dei pasti, la pulizia delle struttura e gli oneri per la sicurezza.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale e zonale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

- a) l’offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l’autonomia del bambino, assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell’ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

- c) la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

Il concessionario può realizzare attività ulteriori in correlazione al servizio affidato e qui disciplinato, purché compatibili.

Caratteristiche del servizio

Il servizio dovrà essere gestito in conformità agli standard strutturali e organizzativi previsti dalla legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002, dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPGR n. 41/R 2013 e s.m.i., dal Regolamento per il diritto all'apprendimento in ogni età, nonché dal Regolamento dei servizi educativi dell'Unione Valdera.

Il concessionario deve assicurare che il servizio di asilo nido sia garantito per almeno 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, per almeno 11 mesi l'anno da settembre a luglio, con un orario di apertura nella fascia oraria 7.30 – 18.00 con previsione di ampliamento e flessibilità.

Il servizio di asilo nido dovrà essere aperto al territorio e non possono costituire causa di esclusione razza, sesso, lingua, religione, origine nazionale, etnica o sociale, handicap o qualsiasi altra caratteristica del bambino, dei suoi genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Valgono le disposizioni per la programmazione e la regolazione del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al "Regolamento dei servizi educativi dell'Unione Valdera" per quanto concerne l'applicazione delle tariffe, la formazione delle graduatorie di accesso e quant'altro stabilito dallo stesso in materia di programmazione e regolazione del sistema, in particolare per quanto riguarda la priorità riservata ai residenti.

Dovrà essere richiesto l'accreditamento di cui al del Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R del 2013.

I posti saranno assegnati in via prioritaria ai residenti sulla base delle domande pervenute. I restanti posti saranno resi disponibili per i non residenti.

a) Attività e gestione

Il servizio deve prevedere:

- ❑ La stabilità del personale educativo al fine di limitare nella misura massima possibile l'avvicendamento dello stesso durante l'anno educativo.
- ❑ La sostituzione tempestiva delle assenze del personale.
- ❑ La formazione del personale educativo secondo quanto disposto dalla normativa regionale da effettuarsi al di fuori degli orari di apertura del servizio, a proprie spese, nonché la partecipazione degli operatori all'aggiornamento previsto dal Piano Educativo di zona.
- ❑ La designazione di un coordinatore pedagogico referente per l'attivazione del Progetto educativo.
- ❑ Standard gestionali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di asili nido.
- ❑ Osservanza delle disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Servizi aggiuntivi:

- Altri servizi integrativi e ricreativi rivolti ai bambini da 3 a 36 mesi, quali beni strumentali all'esercizio del servizio da realizzarsi, esclusivamente dal concessionario del servizio di asilo nido, al di fuori delle ore dedicate a servizio di asilo nido, negli spazi assegnati.

d) Rapporto adulto/bambino

Il rapporto adulto/bambino dovrà essere quello disposto dalla normativa regionale.

e) Partecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio

Il soggetto gestore promuove e facilita la partecipazione dei genitori alle scelte educative anche attraverso l'organizzazione di incontri e riunioni per un numero minimo di ore 26 annue.

Presso l'Asilo Nido dovrà essere istituito un Comitato di partecipazione la cui composizione dovrà prevedere la rappresentanza del soggetto gestore, del coordinatore pedagogico, delle famiglie e del Comune.

f) Tariffa applicata alle famiglie

La tariffa mensile massima applicata alle famiglie per il servizio di Asilo Nido **per nove ore** di frequenza non potrà essere superiore agli importi delle tariffe approvate annualmente dall'Unione Valdera, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento dei servizi educativi dell'Unione Valdera e dovrà essere comprensiva dei seguenti elementi: fruizione del servizio educativo **per 5 gg./settimana**; fornitura pannolini durante la permanenza al nido; fornitura materiale igienico sanitario durante la permanenza al nido.

Le modalità di riscossione delle rette saranno determinate dal concessionario stesso previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. Tutte le competenze contabili e gestionali, se non diversamente stabilito, saranno di pertinenza del concessionario.

Le tariffe per la frequenza per eventuali servizi aggiuntivi sono stabilite dal concessionario.

Resta fermo che il rischio imprenditoriale di gestione grava comunque sul concessionario e, pertanto, nessun adeguamento potrà essere richiesto con riferimento ad eventi straordinari e quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico.

All'interno dei locali dell'Asilo Nido dovrà essere esposta apposita tabella tariffaria nella quale sia riportata con assoluta completezza e trasparenza il corrispettivo che potrà essere richiesto ai fruitori del servizio.

g) Personale

Il personale fino ad oggi impiegato nei servizi oggetto della concessione, al fine di garantire la continuità educativa, dovrà essere, qualora disponibile, prioritariamente assunto dal soggetto aggiudicatario della gara per essere ricollocato nel servizio medesimo (clausola sociale).

Il funzionamento è assicurato dal personale educativo e da collaboratori addetti ai servizi generali.

Il personale impiegato per il funzionamento della struttura deve essere dotato dei requisiti di studio, professionalità e comprovata esperienza maturata nei servizi per l'infanzia.

L'attività del personale si svolge secondo il metodo di lavoro di gruppo e il principio della collegialità in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e l'utilizzo delle diverse professionalità.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle normative vigenti nonché ad applicare i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza. E' altresì tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di assicurazione e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo deve fornire all'Amministrazione Comunale la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei servizi.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e solleva l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato.

Il concessionario comunicherà anticipatamente all'Amministrazione Comunale tutti i nominativi, i dati anagrafici e il titolo di studio posseduto dal personale che opererà nell'asilo nido.

Il personale occupato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti attribuiti e dello stesso dovrà essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalle normative vigenti.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In particolare, dovrà presentare all'Amministrazione comunale il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

Compete al concessionario l'organizzazione del personale per l'ottimale esecuzione e gestione del servizio, nonché il controllo dell'osservanza di tutte le norme igieniche.

Il concessionario si impegna a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per danni che possano derivare dagli operatori agli utenti durante il periodo contrattuale esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Lo stesso provvede inoltre alla copertura assicurativa attraverso una polizza di responsabilità civile in favore dei bambini e di ogni altro terzo per congruo massimale.

Analogamente provvede alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini sulla base di congrui massimali. Le polizze andranno inviate in copia all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dell'affidamento per le verifiche di competenza.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni e altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa, al personale del concessionario nell'esecuzione del servizio.

Il concessionario si impegna a contrarre una copertura assicurativa ulteriore per l'immobile in concessione rispetto a quella già prevista dall'Amministrazione Comunale.

h) Iscrizioni

Le domande di iscrizione all'asilo nido devono essere presentate al Comune, con le modalità previste dal vigente regolamento zonale per le iscrizioni agli asili nido.

i) Igiene, pulizia dei locali, degli arredi, dei giochi e delle suppellettili

Il soggetto gestore garantisce l'igiene, la pulizia e la cura degli ambienti interni ed esterni, in relazione all'orario di apertura del servizio e al numero di bambini frequentanti.

Dovranno, comunque, essere garantite almeno due pulizie al giorno dei servizi igienici ed una pulizia giornaliera dei locali ad uso dei bambini.

Dovranno essere garantite:

- sanificazione dei materiali ludici ad uso dei bambini
- sanificazione dei pavimenti e dei tappeti ludici

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione del servizio è di anni 3 (tre), con decorrenza dal 01/08/2024 al 31/07/2027. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un uguale periodo di durata alle medesime condizioni economico gestionali, verificata la qualità dei servizi prestati ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza. Almeno sei mesi prima della scadenza il Comune notificherà per iscritto al soggetto concessionario la proposta di addvenire a nuovo rapporto contrattuale oppure la decisione in senso contrario. La mancata comunicazione va interpretata come rinuncia all'ipotesi di rinnovo della concessione.

Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

L'importo a base di gara è il canone concessorio annuale. Ne consegue che l'importo presunto del contratto ammonta ad € 45.000 così calcolato:

prezzo a base di gara per canone annuale di Euro 7.500,00 x anni 6.

ART.5 - UTILIZZO DELL'IMMOBILE COMUNALE

L'Amministrazione mette a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione, i locali del nido d'infanzia dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano.

L'immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con l'inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il concessionario.

Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Copia della documentazione relativa alla planimetria della struttura immobiliare, aggiornata allo stato di fatto, è disponibile e può essere visionata presso il Settore Tecnico del Comune. E'obbligatorio esperire sopralluogo per la presa visione dello stato dei locali.

ART. 7 - FUNZIONAMENTO ED ORARI

L'anno educativo inizia il 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo, per **47** settimane di apertura minima, per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, così come previsto dalla vigente normativa regionale. Gli orari limite di apertura saranno dalle 7,30 alle 18,00.

Il concessionario potrà prevedere frequenze superiori.

E' prevista la chiusura della struttura:

- durante il mese di agosto;
- nelle festività del calendario e nella giornata del Santo Patrono da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - ELABORATI TECNICI

Costituiscono parte integrante dell'offerta tecnica i seguenti elaborati:

Il Progetto educativo ed organizzativo contenente:

- 1. Profili gestionali per l'espletamento del servizio**
- 2. Profili educativi e di potenziale sviluppo del Nido**

Il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere redatto in lingua italiana su carta intestata del proponente, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto all'ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura (in tal caso nella busta A alla documentazione dovrà essere allegata la procura in originale o copia conforme).

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе non ancora costituito, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che l'impresa qualificata come capogruppo dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.

In caso di consorzio, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e da quello/i della/e ditta/e consorziata/e adibita/e all'esecuzione del servizio e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che almeno una delle consorziate dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.

Nel progetto educativo ed organizzativo il partecipante dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto, specificando gli elementi di seguito precisati:

1) Profili gestionali per l'espletamento del servizio:

- metodologia proposta (esplicitare obiettivi educativi);
- progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, giochi e materiale ludico didattico, organizzazione degli ambienti e degli spazi, criteri per la formazione dei gruppi-sala bambino, organizzazione della giornata al nido, accoglienza giornaliera e momento di re-incontro con il familiare, utilizzo di giochi e materiale ludico didattico, servizi educativi e gestione delle "differenze"- etnico-culturale, disabilità, ecc.-);
- modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino al nido
- flessibilità della fascia oraria.

Rapporti relazionali in relazione a:

- modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti (incontri personale asilo nido/genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico-educativi);
- rete e collaborazione con la Scuola dell'Infanzia;
- raccordo con l'Amministrazione Comunale.

Progetto comunicazione e marketing

Gestione del personale

- struttura organizzativa e operativa (numero educatori da impiegare, organizzazione del personale, distribuzione degli orari del personale, disponibilità di un coordinatore pedagogico) in relazione alla ricettività del Nido.

2) Profili educativi e di potenziale sviluppo del Nido

- professionalità del personale (titoli di studio ed esperienza professionale, disponibilità di un coordinatore pedagogico, specificazione del ruolo, dei compiti del coordinatore e degli educatori;
- programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste;
- servizi innovativi/sperimentali alle famiglie e migliorativi rispetto a quelli affidati in concessione da attivarsi autonomamente;
- interventi migliorativi alla struttura;

Art. 9 - ALTRE TIPOLOGIE D'OFFERTA (SERVIZI INNOVATIVI ALLE FAMIGLIE)

Il concessionario può prevedere altre tipologie d'offerta di servizi socio educativi per la prima infanzia nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa regionale nei tempi di sospensione dell'attività regolare prevista per l'asilo nido.

Per lo svolgimento delle attività il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido.

Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale necessari per la corretta erogazione del servizio saranno a carico del concessionario.

Il concessionario sarà tenuto a presentare al Comune di Buti il programma dettagliato delle diverse tipologie d'offerta di servizio, delle modalità organizzative adottate e una relazione conclusiva a documentazione dell'attività svolta.

ART. 10 - OBBLIGO DELLE PARTI

Oneri a carico dell'Amministrazione comunale concedente:

1. la messa a disposizione dei locali, idonei ed arredati, come da apposito inventario, per l'attività di nido d'infanzia;
2. le coperture assicurative dell'immobile da incendio e furto di beni di proprietà comunale;
3. le imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà;
4. la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi.

Oneri a carico del concessionario:

Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire :

1. la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati;
2. l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
3. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);

4. la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura del concessionario;
5. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione;
6. il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile;
7. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc...);
8. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta appaltatrice e dei bambini iscritti ai servizi;
9. le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono e tassa rifiuti
10. la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi alle attrezzature, ai locali occupati e all'area verde, ivi compresi la manutenzione degli apprestamenti antincendio;
11. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato;
12. nella gestione anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio;
13. la fornitura delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari per l'allestimento della sezione lattanti (oltre a quanto già presente nella struttura), che al termine della concessione del servizio resteranno di proprietà del Concessionario, ma potranno esser ceduti in comodato d'uso al Comune;
14. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti inviandone mensilmente copia agli uffici comunali, nonché l'avvenuto pagamento della retta di frequenza,
15. la gestione e introito delle rette mensili;
16. un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e servizi comunali;
17. il pagamento del canone;
18. il pagamento della TARSU;
20. l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.L.vo 81/2008 e s.m.i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
21. l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;

ART. 11 - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

La somministrazione dei pasti avviene ad opera del concessionario .

Il costo della refezione sarà stabilito dal concessionario e sarà a carico dell'utente.

Il servizio di refezione (comprese eventuali diete speciali o etico-religiose) prevede la somministrazione dei pasti a cura del concessionario che si avvarrà di una cucina esterna alla struttura, mentre per la sezione 3 – 12 mesi si avvarrà del lattario interno alla struttura.

Il menù della mensa dovrà essere validato dalla ASL competente per territorio e dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti la conservazione, lavorazione e distribuzione, igiene e sanità dei medesimi e delle materie prime.

Dovranno, inoltre essere utilizzati prioritariamente prodotti biologici e agroalimentari provenienti da "filiera corta" in misura non inferiore (per tipologia, qualità e quantità) a quelli normalmente in uso presso le sedi scolastiche.

L'HACCP dell'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del concessionario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche e tutta la normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

ART. 12 - POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA

Il concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale l'Amministrazione comunale comunicherà l'avvenuta concessione in gestione del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto della presente concessione. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone e cose che venissero arrecati dal personale del concessionario nell'espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; 3.000.000,00 per danni a persone; 2.000.000,00 per danni a cose.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo della concessione.

Il concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. In particolare, il concessionario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti per l'espletamento del servizio.

ART. 13 - PIANO DELLA SICUREZZA

Il concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/08.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze; rischi di interferenza.

ART. 14 - VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l'Amministrazione sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi sull'andamento

del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al responsabile del Settore Servizi Amministrativi e al Cittadino del Comune di Buti o ad altro personale da esso delegato.

Al personale dell'Amministrazione incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

Per i rischi di interferenza si rende necessaria la predisposizione di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

ART. 15 - SUBCONCESSIONE

E' fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di pulizia dei locali, manutenzioni e refezione, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione. La cessione si configura anche nel caso in cui il concessionario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 17 - NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO – CLAUSOLA PENALE

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, compreso il mancato o ritardato pagamento del canone annuale, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo art. 20, l'Amministrazione avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni violazione.

Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

L'importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di liquidazione del compenso o sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.

Per l'applicazione delle penali l'Amministrazione adotterà il seguente procedimento:

- le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario.
- la decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile comunale competente alla gestione del contratto.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA / DECADENZA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 19 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:

- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;

- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di subconcessione;

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale all'applicazione della terza penale prevista dal precedente art. 19.

Oltre alla dichiarazione di decadenza della concessione, l'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificano violazioni che, ove protratte, possano arrecare pregiudizio agli utenti;

Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l'Amministrazione comunale procede ad incamerare per intero l'importo della cauzione definitiva.

ART. 19 - PRIVACY

L'aggiudicatario dovrà rispettare e far rispettare al personale impiegato nel servizio (appositamente formato e reso edotto), le norme previste dal GDPR – Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i in materia di protezione dei dati personali. In particolare, in osservanza del suddetto Regolamento, l'aggiudicatario assume la qualifica di “responsabile del trattamento” per cui comunicherà, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del responsabile all'osservanza della privacy essendo consapevole che i dati trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e sensibili dei minori e delle loro famiglie, e che, come tali, sono soggetti all'applicazione del regolamento sopra citato. L'aggiudicatario, per la gestione del servizio previsto dal presente capitolato, avrà il possesso dei suddetti dati per cui dovrà garantire che la comunicazione e l'aggiornamento dei medesimi avvenga esclusivamente in relazione allo svolgimento delle attività affidate, quindi in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto. Tali dati non dovranno essere comunicati assolutamente ad altri soggetti salvo le eccezioni di legge.

Per quanto suddetto, ai sensi del Codice del trattamento dei dati personali, oltre all'ipotesi di responsabilità penali ivi contemplate, l'aggiudicatario è tenuto in ogni caso al risarcimento di eventuali danni provocati agli interessati in violazione della suddetta normativa.

ART. 20 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copia e di scrittura.

ART. 21 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, regionale, nazionale, europea emanata od emananda, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte

dall'Amministrazione comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della gara informale.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione comunale e la concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale che ha giurisdizione sul Comune.

ART. 23 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. In pendenza di stipulazione del contratto il concessionario dovrà dare avvio alla prestazione contrattuale. L'apertura del nido è prevista per l'1 settembre 2024.